

RICCIONE



Regolamento Comunale sulle Insegne

Documento prodotto in originale informatico
e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del
Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs.
n° 82/2005) e successive modificazioni.

Settore Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente

Vittorio Foschi (Dirigente)

Odetta Tomasetti

Maria Grazia Giannetti

Delmo Tentoni

Silvia Donati

INDICE

Art. 1 - Oggetto delle norme- regolamento _____	2
Art. 2 – Definizioni _____	2
Art. 3 - Ambito di applicazione _____	2
Art. 4 – Titolo autorizzativo; documenti; altre procedure _____	3
Art. 5 – Validità del titolo autorizzativo _____	4
Art. 6 - Collocazione - Ubicazione - Distanze _____	4
Art. 7 - Superfici e limiti _____	7
Art. 8 - Caratteristiche _____	8
Art. 9 - Collocazione in zone speciali _____	9
Art. 10 - Mezzi pubblicitari abbinati a servizi _____	10
Art. 11 - Pubblicità temporanea _____	11
Art. 12 - Mezzi pubblicitari a messaggio variabile. _____	11
Art. 13 - Mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio _____	11
Art. 14 - Preinsegne _____	12
Art. 15 - Obblighi - Vigilanza - Sanzioni _____	12
Art. 16 - Autorizzazioni e SCIA in deroga _____	14

Art. 1 - Oggetto delle norme- regolamento

Le presenti “*Norme per l’installazione dei mezzi pubblicitari*” costituiscono specifico Regolamento e disciplinano la posa di mezzi pubblicitari, comunque denominati, ad integrazione ed esecuzione di quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione. Nei successivi articoli le “*Norme per l’installazione dei mezzi pubblicitari*” sono indicate per brevità, con il termine “*Regolamento*”.

Art. 2 – Definizioni

Con il termine “*mezzi pubblicitari*” si intendono tutte le installazioni ed i manufatti pubblicitari come definiti dall'art. 47 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada e specificatamente richiamati per le singole prescrizioni particolari; il predetto Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada nel seguito del presente regolamento è indicato con l’abbreviazione R. E. del C. d. S..

Sono considerati mezzi pubblicitari bifacciali quelli con spessore non superiore a cm. 20, la cui superficie, per gli effetti dell’art. 7, sarà considerata per una sola facciata.

Con il termine “*mezzi pubblicitari in aderenza al fabbricato*” si intendono i mezzi pubblicitari posti in aderenza all’edificio con tutta la loro superficie, con spessore non superiore a cm. 15 ed alle coperture protettive leggere autorizzate ai sensi degli artt. 5.5.4, 5.5.5, 5.5.6, 5.5.7 e 5.5.8 parte prima – *norme* – del RUE. Non rientrano fra i predetti mezzi pubblicitari, quelli applicati a recinzioni e a vani contatori.

Si definisce “*insegna di esercizio*” la scritta, il simbolo o similari, relativi al nome dell’esercente, la ragione sociale della ditta o ente, la qualità dell’esercizio e la sua attività prevalente, l’indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che vengono prestati, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa.

Sono considerabili di pubblico interesse i mezzi pubblicitari riferiti ai seguenti servizi e/o attività:

- farmacie;
- ospedale;
- servizio di guardia medica;
- comune e tutte le sue sedi decentrate;
- scuole pubbliche;
- impianti sportivi pubblici;
- I.A.T. informazione accoglienza turistica;
- sale, tabacchi e valori bollati nelle dimensioni e forme stabilite dall’apposita normativa.

Con il termine “*fronte della singola attività*” si intende qualsiasi attività a qualsiasi piano svolta, per i suoi fronti rivolti verso spazi pubblici o privati di uso pubblico. Le attività svolte su più livelli verranno considerate per il solo piano con il fronte più esteso.

Art. 3 - Ambito di applicazione

Il presente Regolamento si applica a tutto il territorio comunale fatte salve le particolari disposizioni di cui all'art. 9.

Lo stesso non si applica alle forme di pubblicità eseguite all'interno di edifici o di attività, a condizione che non si arrechi in alcun modo disturbo alla circolazione stradale e che non siano visibili dalla strada.

Art. 4 – Titolo autorizzativo; documenti; altre procedure

La collocazione di mezzi pubblicitari o la modifica di quelli esistenti, come definiti al primo comma dell'art. 2, nei casi previsti dal comma 4 dell'art. 23 del Codice della Strada (C. d. S.) è soggetta ad autorizzazione ai sensi del medesimo comma 4.

Sono fatte salve le disposizioni di cui al richiamato comma 4 e comma 5 dell'art. 23 del C. d. S. e di cui al comma 1 dell'art. 53 del R. E. del C. d. S. in materia di titolarità per il rilascio della suddetta autorizzazione da parte degli Enti proprietari delle strade e della sede ferroviaria.

L'installazione di "*insegne di esercizio*" e/o la modifica di quelle esistenti poste *in aderenza al fabbricato*, con esclusione:

- di *mezzi pubblicitari* da installare su immobili di interesse storico-architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale e relative pertinenze (aree di pertinenza, recinzioni, ecc.) ed i giardini di pregio e di pertinenza, tutelati ai sensi degli artt. 2.14, 2.15 e 2.18 o su immobili ricadenti nel centro storico, della parte prima – norme – del RUE;
- di *mezzi pubblicitari* da installare sugli immobili e nelle aree vincolati ai sensi degli artt. 10 e 134 del D. lgs. n. 42/2004 e s. m. e i.;
- dei *mezzi pubblicitari* previsti dall'art. 12;
- dei *mezzi pubblicitari* previsti agli artt. 11 e 14;

nei casi in cui il Comune di Riccione è l'Ente titolato al rilascio della su richiamata autorizzazione (comma 4 dell'art. 23 del C. d. S.), tale autorizzazione, ai sensi dell'art 19 della L. n. 241/1990 e s. m. e i., è conseguita a seguito dell'efficacia, ai sensi di legge, della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) presentata sulla modulistica appositamente predisposta.

Nei restanti casi l'autorizzazione è richiesta con le modalità previste dal capo 6.5 parte prima – *norme* – del RUE.

Nel caso in cui i *mezzi pubblicitari* siano da installare su immobili di interesse storico-architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale e relative pertinenze (aree di pertinenza, recinzioni, ecc.) ed i giardini di pregio e di pertinenza, tutelati ai sensi degli artt. 2.14, 2.15 e 2.18 o su immobili ricadenti nel centro storico di cui alla parte prima – *norme* – del RUE, tale installazione è da sottoporre al parere preventivo della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio (CQAP), ai sensi dell'art. 6.1.1, della parte prima – *norme* – del RUE. Il parere della CQAP è sostituito quando dovuto, dalle procedure di cui all'art. 49 e di cui all'art. 153 del D. lgs. n. 42/2004 e s. m. e i., in quest'ultimo caso, applicando, qualora ammesso, anche il procedimento semplificato di cui al D.P.R. n. 139/2010.

I *mezzi pubblicitari* installati a seguito dell'efficacia della SCIA, qualora lo necessiti, possono essere smontati nella stagione invernale e successivamente ripristinati e/o variare il messaggio pubblicitario riportato; i predetti ripristini e variazione, diversamente

da quanto sopra richiesto, sono soggetti alla sola comunicazione, che nel caso di variazione del messaggio pubblicitario, alla medesima comunicazione deve essere allegato il bozzetto del nuovo messaggio.

Le targhe professionali o equiparabili (qualificazioni alberghiere - logo di interesse pubblico) poste all'ingresso della sede dell'attività purché per dimensione e contenuto non si configurino come insegna pubblicitaria e comunque con superficie non superiore a mq. 0.20, cumulabili sino a massimo mq. 1,50, nonché le decorazioni grafiche applicate alle vetrate al fine di renderle riconoscibili per la sicurezza delle persone, motivi ornamentali sono installate senza titolo autorizzativo.

L'installazione di *mezzi pubblicitari* a carattere sanitario di cui alla legge n. 175 del 05/02/1992, recante “*Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie*”, è soggetta alle ulteriori disposizioni di cui alla stessa legge.

Art. 5 – Validità del titolo autorizzativo

Fatte salve le disposizioni di cui agli artt. 11 e 14, come stabilito ai sensi del comma 6 dell'art. 53 del R. E. del C. d. S. per l'autorizzazione, i titoli autorizzativi dei mezzi pubblicitari hanno una validità di tre anni; come per l'autorizzazione, sono rinnovabili a seguito di richiesta scritta, in bollo, indicante gli estremi della stessa.

Per i nuovi *mezzi pubblicitari* utilizzando energia elettrica, ad installazione avvenuta, dovrà essere depositata presso l'ufficio preposto, idonea certificazione ai sensi del D.M. 22/01/2008 n. 37 (Certificato di regolare esecuzione del tecnico installatore), pena la revoca del titolo autorizzativo.

Art. 6 - Collocazione - Ubicazione - Distanze

La collocazione dei mezzi pubblicitari di cui al presente regolamento è ammessa prevalentemente su suolo privato ed altresì su suolo pubblico qualora lo stesso, ai sensi di legge, sia stato affidato in Concessione, nel rispetto delle norme relative al posizionamento degli stessi di cui agli artt. 51 e 52 del R. E. del C. d. S. nonché del presente Regolamento.

Le “*insegne di esercizio*” potranno essere richieste anche su terreni di proprietà privata che non siano di pertinenza dell'attività, nel rispetto del presente regolamento facendo riferimento al fronte di attività ivi esistente resosi disponibile a ospitare l'impianto.

La collocazione di “*striscioni pubblicitari*” da lato a lato dei viali, può essere autorizzata ai sensi dell'art. 11, in presenza di comprovate ragioni di interesse collettivo valutate dalla Giunta Comunale.

Su suolo pubblico, oltre a quanto già ammesso nel caso in cui lo stesso sia stato affidato in Concessione, potranno essere collocati i mezzi pubblicitari di interesse pubblico di cui all'art. 2 e quelli espressamente previsti da apposite disposizioni nazionali e comunali.

La posa dei predetti mezzi pubblicitari di interesse pubblico è consentita anche in deroga agli artt. 7 e 9, ma nel rispetto del successivo punto b) del presente articolo, salvo comprovata impossibilità.

E' proibita la collocazione di qualsiasi tipo di *mezzo pubblicitario* sugli immobili e nelle aree vincolati ai sensi degli artt. 10 e 134 del D. lgs. n. 42/2004 e s. m. e i., se non previo espletamento delle procedure, secondo i casi, di cui all'art. 49 e di cui all'art. 153 del

medesimo D. lgs., in quest'ultimo caso, applicando, qualora ammesso, anche il procedimento semplificato di cui al D.P.R. n. 139/2010.

La collocazione dei mezzi pubblicitari all'interno:

- delle zone del territorio comunale interessate dalle direzioni di atterraggio e dalle altre direzioni soggette a limitazioni in materia di ostacoli alla navigazione di cui alle mappe approvate con il D.M. n. 64 del 27/02/1979 ed il D.M. del 26/01/1976, per l'ambito aeroportuale dell'Aeroporto di Rimini, come individuate nella Tav. 1 del PSC, è soggetta all'applicazione delle ulteriori disposizioni di cui al punto 9 dell'art. 3.13 delle norme di attuazione del PSC;
- delle zone sottoposte a vincolo nelle aree limitrofe all'Aeroporto, comprensive anche delle zone di cui al precedente alinea, come individuate nelle *Carte degli ostacoli di aerodromo* – ICAO Tipo A e Tipo B – redatte dall'Aeronautica Militare e mappe di Rappresentazione delle superfici di separazione dagli ostacoli e delle Zone da sottoporre a vincolo (Mappe di vincolo), se ed in quanto disponibili, redatte, secondo i casi, dall'ENAC o da chi per essa ed approvate dall'ENAC stessa, è soggetta all'applicazione delle ulteriori disposizioni in materia di "*Vincoli della proprietà privata*" di cui agli artt. da 707 a 716 del Codice della Navigazione nonché delle disposizioni contenute nel "*Regolamento per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti*", edizione 2 del 21/10/2003, deliberato dall'ENAC ed aggiornato con successivi Emendamenti;

La collocazione dei mezzi pubblicitari all'interno delle aree limitrofe all'Aeroporto soggette a limitazioni per Servitù Militari, istituite ai sensi degli artt. 320 e 323 del D.lgs. n. 66/2010 e s. m. e i., recante "*Codice dell'ordinamento militare*", come individuate nelle Mappe catastali di cui al Decreto n. 28 del 11/05/2012, emesso dal Comandante Militare Esercito "EMILIA ROMAGNA" per l'imposizione delle suddette limitazioni, è inoltre soggetta all'applicazione delle ulteriori norme del medesimo Decreto n. 28/2012 e del richiamato D.lgs. n. 66/2010.

L'ubicazione di mezzi pubblicitari fuori dal centro abitato è ammessa nel rispetto degli ulteriori limiti e disposizioni previsti dal regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada.

All'interno del centro abitato, come individuato, ai sensi dell'art. 4 del Codice della Strada, con delibera di G.C. n. 707 del 11/06/1993 recante "*Approvazione delimitazione del centro abitato ai fini dell'applicazione del vigente codice delle strada e regolamento di esecuzione*", limitatamente alle strade di tipo E ed F, il posizionamento di tutti i mezzi pubblicitari ad eccezione degli "impianti di pubblicità o propaganda" è consentito, in deroga al 4° comma dell'art. 51 del R. E. del C. d. S., purché:

- a) nessuna parte dell'impianto sporga su suolo pubblico, fatta eccezione per i casi di cui sopra ove è ammessa, interamente, l'installazione su suolo pubblico;
- b) vengano osservate le seguenti distanze minime:
 - mt. 1,00 da altri "mezzi pubblicitari";
 - mt. 3,00 dai segnali stradali;
 - mt. 3,00 dalle intersezioni delle carreggiate;
 - mt. 3,00 dal punto di tangenza delle curve orizzontali;
 - mt. 10,00 dagli imbocchi delle gallerie o sottopassi stradali o ferroviari;
 - mt. 50,00 dal vertice dei raccordi verticali concavi e convessi (cunette e dossi).

Le distanze di cui sopra non si applicano per le “*insegne di esercizio*” collocate in aderenza ai fabbricati.

Il preventivo nulla osta di competenza, quando il Comune di Riccione è ente proprietario della strada, necessario al rilascio dell'autorizzazione da parte delle Ferrovie dello Stato (vedi comma 5 dell'art. 23 del Codice della strada), per l'installazione di mezzi pubblicitari sui sottopassi ferroviari, con il presente Regolamento, si intende automaticamente accordato da Questo Comune, alle Ferrovie dello Stato o a suo concessionario/affidatario in diritto di esercitare la pubblicità negli ambiti concessi a condizione che tali mezzi pubblicitari siano posti in aderenza al parapetto (recinzione + spessore solaio) di delimitazione della sede ferroviaria, senza sbordare dallo stesso in altezza e limitatamente alla sede del sottopasso; si precisa che il suddetto nulla osta comunque non comprende nessun altro nulla-osta, parere od autorizzazione di competenza comunale, eventualmente previsti da altre disposizioni e normative vigenti.

Nelle isole di traffico, come definite dall'art. 3 del Codice della strada, sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali, rispettivamente ai sensi del comma 1 dell'art. 23 del Codice della strada e del comma 12 dell'art. 51 del R. E. del C. d. S., è vietata, sia l'apposizione di messaggi pubblicitari, sia la collocazione di qualsiasi mezzo pubblicitario.

Lungo i tratti di viabilità individuati nella Tav. 2 del PSC come ‘visuali panoramiche’, ai sensi dell'art. 2.10 della parte prima – *norme* – del RUE, non è ammessa l'installazione di cartellonistica pubblicitaria e qualunque tipo di “mezzi pubblicitari” con esclusione degli impianti di esercizio in aderenza all'edificio delle attività presenti nei limiti e prescrizioni riportati nell'allegato E al presente RUE.

Gli “impianti di pubblicità o propaganda”, fatta eccezione lungo il collegamento dal casello autostradale a Viale Berlinguer e dal predetto collegamento sino alla S.S.16, dove sono vietati, possono essere installati in aderenza all'edificio, sulla copertura dello stesso, in terreno non edificato o sulle recinzioni degli impianti sportivi scoperti; altresì, in quanto per analogia sono considerati “impianti di pubblicità o propaganda” dal presente Regolamento, è possibile inserire e mantenere nei paramenti esterni dei ponteggi di un cantiere di lavori edilizi regolarmente in corso e sino alla durata legale dei medesimi lavori, scritte, disegni ed immagini pubblicitarie. Per i medesimi “impianti di pubblicità o propaganda” limitatamente alle strade di tipo E ed F, il loro posizionamento è consentito, in deroga al 4° comma dell'art. 51 del R. E. del C. d. S., nel rispetto comunque delle seguenti ulteriori prescrizioni:

- per quelli posti in aderenza all'edificio:
 - non devono coprire luci, viste, finestre, vetrine, aperture di qualunque tipo e devono distare da queste almeno cm. 50;
 - è consentito un solo impianto per facciata;
 - devono distare almeno 3,00 mt., in linea d'aria, dagli impianti d'esercizio e dagli altri mezzi pubblicitari;
 - non devono coprire o alterare visivamente finiture e caratteristiche dell'edificio;
 - sono consentiti solo oltre il primo piano dell'edificio (estradosso del solaio di copertura del piano primo);
- per quelli posti sulle coperture degli edifici:
 - devono essere posizionati a filo dei muri perimetrali;

- la quota massima del punto più alto degli impianti non può superare mt. 30,00 dalla quota naturale del terreno;
- sono consentiti su edifici aventi altezza di gronda superiore o uguale a mt. 10,00;
- non devono impedire la vista mare-monte e/o chiudere vedute significative del paesaggio;
- per quelli posizionati in terreni non edificati::
 - mt. 3,00 dalla sede stradale;
 - mt. 100,00 da altri “impianti di pubblicità o propaganda”;
 - mt. 30,00 da tutti gli altri mezzi pubblicitari;
 - mt. 30,00 dai segnali stradali e dagli impianti semaforici;
 - mt. 30,00 da incroci, sottopassi stradali o ferroviari, raccordi verticali, raccordi orizzontali, dai punti di tangenza di curve e dalle intersezioni;
- per quelli posizionati sulle recinzioni degli impianti sportivi scoperti: campi da gioco, piste sportive, piscine, e relative gradinate (con esclusione degli impianti sportivi ed attrezzature sportive di modesta dimensione e di uso strettamente privato di cui all’art. 1.2.5 lettera e) della parte prima – norme del RUE):
 - mt. 3,00 dalla sede stradale;
 - mt. 50,00 da altri “impianti di pubblicità o propaganda”;
 - mt. 30,00 da tutti gli altri mezzi pubblicitari;
 - mt. 30,00 dai segnali stradali e dagli impianti semaforici;
 - mt. 30,00 da incroci, sottopassi stradali o ferroviari, raccordi verticali, raccordi orizzontali, dai punti di tangenza di curve e dalle intersezioni;
- per quelli posizionati nei paramenti esterni dei ponteggi di un cantiere di lavori edilizi:
 - devono distare almeno 3,00 mt., in linea d’aria, dagli impianti d’esercizio e dagli altri mezzi pubblicitari;

Art. 7 - Superfici e limiti

All'interno dei centri abitati ad esclusione degli *impianti di esercizio* in aderenza all’edificio, e degli *impianti di pubblicità e propaganda* tutti gli altri *mezzi pubblicitari*, potranno essere collocati nel rispetto dei seguenti limiti di superficie complessiva per l’attività, in ragione della distanza del *fronte dell’attività* dal limite della sede stradale:

Fascia 1: 0 - 3,00 mt.

Per i fronti di edifici posti tra 0 e 3,00 mt. di distanza dal limite della sede stradale, la superficie massima consentita sarà pari a 0,25 mq. per ml. di fronte per ogni singola attività con un minimo di mq. 2,00 per fronti di singole attività.

Fascia 2: 3,01 - 5,00 mt.

Per i fronti di edifici posti tra 3,01 e 5,00 mt. di distanza dal limite della sede stradale, la superficie massima consentita sarà pari a 0,40 mq. per ml. di fronte per ogni singola attività con un minimo di mq. 2,50 per fronti di singole attività.

Fascia 3: 5,01 - 10,00 mt.

Per i fronti di edifici posti tra 5,01 e 10,00 mt. di distanza dal limite della sede stradale, la superficie massima consentita sarà pari a 0,60 mq. per ml. di fronte per ogni singola attività, con un minimo di mq. 3,00 per fronti di singole attività.

Fascia 4: oltre 10,01 mt.

Per i fronti di edifici posti oltre 10,01 mt. di distanza dal limite della sede stradale, la superficie massima consentita sarà pari a 0.80 mq. per ml. di fronte per ogni singola attività con un minimo di 6,00 mq..

Le *insegne di esercizio* poste in aderenza all'edificio sono escluse dalla quantificazione dei limiti di superficie complessiva per l'attività in ragione della distanza del fronte dell'attività dal limite della sede stradale di cui sopra.

Qualora gli impianti siano collocati a distanza inferiore a mt. 1,50 dalla sede stradale le sue facciate non potranno superare la superficie di mq. 1,50, con esclusione dei *mezzi pubblicitari* posti in aderenza all'edificio.

Ciascun mezzo pubblicitario, se posizionato a distanza superiore a mt. 1,50 dalla sede stradale, non potrà superare come superficie nelle sue facciate, il valore che si ottiene moltiplicando la distanza dell'impianto dalla sede stradale per 1,3 ($S_{up.max} = d_{imp.} \times 1,3$) con esclusione dei *mezzi pubblicitari* posti in aderenza all'edificio e di quelli di cui al successivo comma.

Per le "insegne di esercizio" collocate sulle coperture degli edifici aventi altezze superiori a mt. 12,50, ove ha sede l'attività, sono da considerarsi nei limiti previsti dalla 4° fascia. Tale superficie non deve intendersi cumulabile con altri mezzi pubblicitari attinenti l'attività.

I fronti rivolti solo verso spazi privati di uso pubblico, verranno considerati ricadenti nella I^ fascia.

La superficie degli "*impianti di pubblicità o propaganda*", è da computare secondo i criteri di cui ai successivi commi indipendentemente dalle superfici ammesse per gli altri mezzi pubblicitari.

Gli "*impianti di pubblicità o propaganda*" quando collocati:

- in aderenza all'edificio e nei paramenti esterni dei ponteggi di un cantiere di lavori edilizi, non hanno limitazioni di superfici se non quelle derivanti dalla possibilità di posizionamento previste all'art. 6;
- sulle coperture degli edifici nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 potranno avere una superficie massima pari al 10% della superficie della facciata dell'edificio con una soglia minima sempre consentita di 5,00 mq.
- su terreni indeficati e/o sulle recinzioni degli impianti sportivi scoperti, come previsto dall'art. 6, per ciascun "*impianto di pubblicità o propaganda*", come superficie nelle sue facciate, non potrà essere superato il valore che si ottiene moltiplicando la distanza dell'impianto dalla sede stradale per 1,3 ($S_{up.max} = d_{imp} \times 1,3$) e comunque entro la superficie massima di mq. 25,00.

Art. 8 - Caratteristiche

I mezzi pubblicitari dovranno essere realizzati secondo quanto prescritto dagli artt. 49 e 50 del R. E. del C. d. S. e per forma, colori e disegno non debbono ingenerare confusione con la segnaletica stradale ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada ne costituire ostacolo o impedimento alla circolazione delle persone.

Pertanto sono vietati i mezzi pubblicitari rifrangenti o luminosi che possano produrre abbagliamento.

Sono consentite anche sagome aventi forma di disco, triangolo e ottagono purché per dimensioni e posizionamento non generino confusione con la segnaletica stradale e previo parere favorevole del Comando di P.M..

All'interno del centro abitato e limitatamente alle strade di tipo E ed F è ammesso anche l'uso dei colori rosso e verde purché non costituiscano sfondo alla segnaletica stradale e non generino confusione, per la loro composizione ed abbinamento, con quella luminosa specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni.

Sono ammessi i mezzi pubblicitari formati da lettere scatolari la cui dimensione e distanza agli effetti degli artt. 6 e 7 sarà conteggiata come ingombro massimo di tutto il messaggio.

I *mezzi pubblicitari*, devono rispettare le disposizioni di cui al "*Piano della luce e relative Schede tecniche*" di cui all'ALLEGATO L/Lbis alla *parte seconda* del RUE ed in particolare, se ed in quanto dovute, le prescrizioni contenute nella Deliberazione della G. R. n. 1732 del 12/11/2015 - Terza direttiva per l'applicazione dell'art. 2 della Legge regionale 29 settembre 2003, n. 19 recante: "*Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico*" - ed in particolare quelle di cui al punto n. 4 dell'art. 6 della richiamata Direttiva.

Nel caso in cui si evidenzino dai documenti presentati particolari condizioni di disturbo visivo agli utenti della strada o di confusione con la segnaletica stradale, è facoltà dell'ufficio preposto all'esame della pratica richiedere il preventivo parere del Comando di P.M.

Sono vietati messaggi pubblicitari che abbiano un contenuto, significato o fine in contrasto con norme di legge o di regolamenti.

Gli "impianti di pubblicità o propaganda" posizionati su terreno ineditato e nei paramenti esterni dei ponteggi di un cantiere di lavori edilizi, non possono essere luminosi, né per luce propria, né per luce indiretta.

Ai mezzi pubblicitari riguardanti:

- le "farmacie" si applicano le caratteristiche ad esse riservate dalle disposizioni di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 153 del 03/10/2009;
- le cosiddette "parafarmacie" si applicano le caratteristiche consentite al punto 9 della circolare del Ministero della Salute n. 3 del 03/10/2006, recante "*Vendita di alcune tipologie di medicinali ad di fuori della farmacia: «applicazione dell'articolo 5, commi 1, 2, 3, 3-bis e 4 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248»*" (G.U. Serie Generale, n. 232 del 05/10/2006), come ribadite nella circolare della Regione Emilia-Romagna, emanata congiuntamente dal Servizio Programmazione della Distribuzione Commerciale e dal Servizio Politica del Farmaco in data 24/01/2007, prot. n. 22530.

Art. 9 - Collocazione in zone speciali

Sono considerate "Zone speciali" le seguenti aree:

- 1) *Aree, sia pubbliche che private interessate da opere di Arredo Urbano (A.U.) o di Recupero Urbanistico (P.R.U.) e Piani Urbanistici attuativi (P.U.A.) vigenti ed aree ricadenti nell'ambito del "Centro Storico" di cui al CAPO 4.1 della parte prima – norme – del RUE;*

- 2) Zona del "Polo funzionale dell'arenile" di cui all'art. 4.4.8 della parte prima – norme – del RUE;
- 3) Zone in cui sono svolte attività all'aperto.

Per la collocazione degli impianti ed altri mezzi pubblicitari di cui al presente regolamento, nelle suddette zone valgono le seguenti prescrizioni:

- 1) *Aree interessate da A.U. e P.R.U. vigenti ed aree ricadenti nell'ambito del "Centro Storico"*

E' vietata la posa di mezzi pubblicitari diversi da quelli consentiti dal Piano stesso o dalle eventuali norme del "Centro Storico".

Nel caso in cui il progetto di opere di Arredo Urbano o il P.R.U. o le norme del "Centro Storico" non forniscano indicazioni specifiche, potranno essere collocati esclusivamente:

- mezzi pubblicitari in aderenza ai fabbricati, nei limiti del presente Regolamento;
- mezzi pubblicitari non in aderenza solo nel caso che siano realizzati all'ingresso di gallerie pedonali anche private, ma con servitù di uso pubblico (registrata e trascritta nonché con accesso del pubblico libero garantito); per le solo attività presenti nella stessa galleria detti mezzi pubblicitari dovranno essere realizzati in forma collettiva e comunque nel rispetto delle restanti norme del presente Regolamento;
- gli "impianti di pubblicità e propaganda", previo parere favorevole della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio di cui alla lettera a) del comma 4 dell'art. 6.1.1, della parte prima – norme – del RUE e solo in aderenza all'edificio.

- 2) *Zone del "Polo funzionale dell'arenile"*

In tutte le aree ricadenti nel "Polo funzionale dell'arenile", anche se non comprese nel vigente P.P. dell'Arenile, l'installazione di mezzi pubblicitari è soggetta alle prescrizioni dello stesso P.P. ed il richiesto titolo abilitativo e gli altri eventuali necessari nulla osta ed autorizzazioni, come indicato nelle norme del medesimo P.P., devono essere presentati e/o richiesti all'Ufficio Demanio.

- 3) *Zone in cui sono svolte attività all'aperto (camping, babygolf, tennis, parchi tematici: acquatici e di divertimento in genere, parcheggi o autorimesse collettive custodite, e altri di iniziativa privata)*

Sono consentiti mezzi pubblicitari con distanza superiore a mt. 10,00 da altri mezzi pubblicitari e secondo le seguenti superfici massime per ogni impianto:

- per mezzi pubblicitari posti a distanza inferiore a mt. 1,50 dal limite della sede stradale, la superficie massima è di mq. 1,50;
- gli mezzi pubblicitari posti a distanza superiore a mt. 1,50 dalla sede stradale, potranno avere come superficie massima, il valore che si ottiene moltiplicando la distanza dell'impianto dalla sede stradale per 1,3 ($S_{up.max} = d_{imp} \cdot 1,3$).

Art. 10 - Mezzi pubblicitari abbinati a servizi

Le insegne ed altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti della strada (es. orologi, contenitori rifiuti, panchine, toponomastica, ecc.), devono essere

preventivamente consentiti dall'Amministrazione Comunale nel numero, posizionamento e dimensioni, nel rispetto del comma 8 dell'art. 51 del R. E. del C. d. S..

Art. 11 - Pubblicità temporanea

Nel caso di pubblicità temporanea costituita da: segni orizzontali reclamistici, striscioni, locandine, stendardi, plance e similari, si applicano le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 dell'art. 51 del R. E. del C. d. S..

La richiesta dell'interessato, da presentarsi almeno 10 giorni prima del previsto posizionamento al Comando di Polizia Municipale - Ufficio Traffico, dovrà essere corredata da quanto previsto dalle lettere c), d) e g) dell'art. 4.

L'Ufficio preposto provvederà all'istruttoria ed al rilascio dell'autorizzazione, secondo le direttive vigenti dell'Amministrazione Comunale e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, previo versamento dei corrispettivi eventualmente fissati da o in altri atti o regolamenti comunali.

Al titolare dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi del presente articolo, è fatto obbligo di provvedere alla rimozione del materiale e dei segnali entro le 24 ore successive alla scadenza del periodo autorizzato ai sensi del 2° comma dell'art. 54 del R. E. del C. d. S..

Art. 12 - Mezzi pubblicitari a messaggio variabile.

L'Amministrazione Comunale può individuare nelle aree pubbliche interessate da opere di arredo urbano (A.U.), da P.R.U. o da progetti di opere pubbliche, appositi spazi ove installare mezzi pubblicitari a messaggio variabile.

Entro il centro abitato, previo parere del Comando di P.M. e nel rispetto delle norme del presente Regolamento è consentito nell'ambito di ciascuna attività, l'installazione di un solo impianto d'esercizio a messaggio variabile, da computare nelle superfici prescritte rispettivamente agli artt. 7 e 9. In ogni caso la dimensione massima consentita è di mq. 4,00 e l'impianto va posto in aderenza all'edificio.

Gli "impianti di pubblicità e propaganda" potranno essere a messaggio variabile solo se in aderenza all'edificio.

La collocazione di impianti a messaggio variabile di qualunque tipo è vietata fuori dal centro abitato.

Art. 13 - Mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio

Ai fini del 2° comma dell'art. 52 del R. E. del C. d. S., nelle stazioni di servizio, comprensive di tutte le sue aree di pertinenza, ad eccezione degli "impianti di pubblicità e propaganda", possono essere collocati gli altri mezzi pubblicitari cui si applicano le disposizioni del presente regolamento.

Nelle stazioni di servizio (di rifornimento carburante) possono essere collocati i suddetti mezzi pubblicitari con superficie complessiva di mq. 8,00 ed un cartellone bifacciale riportante i prezzi del carburante di dimensioni massime mq. 3,00 anche in deroga all'art. 7.

Ogni altra attività facente parte della stazione di servizio ancorché ad essa complementare può essere considerata secondo quanto previsto dal presente regolamento per le stesse.

Nelle aree di parcheggio delle stazioni di servizio, ai fini del 3° comma dell'art. 52 del R. E. del C. d. S., è ammessa solo la collocazione di mezzi pubblicitari di cui all'art. 10.

Art. 14 - Preinsegne

Le preinsegne, come definite dal 2° comma dell'art. 47 del R. E. del C. d. S e con le dimensioni stabilite dal 3° comma dell' art. 48 del medesimo R. E., potranno essere collocate nel rispetto di tutte le seguenti condizioni:

- sono ammesse solo dove l'Amministrazione Comunale non abbia già provveduto con l'arredo urbano o con altro strumento specifico;
- sono ammesse entro una distanza di percorso inferiore a km 5 dall'attività;
- se posizionate su suolo pubblico non devono creare intralci alla circolazione e ai camminamenti;
- sono ammesse solo lungo due percorsi di accesso all'attività il cui progetto dovrà essere allegato alla richiesta di autorizzazione
- le domande di autorizzazione in bollo vanno presentate al Comando di P.M. corredate dalla seguente documentazione:
 - planimetria generale del territorio per l'individuazione dei percorsi
 - tavola riportante la tipologia degli impianti
 - planimetria dettagliata con il posizionamento di ogni singolo impianto
 - fotografie 9 x 15 del luogo d'installazione
- sono vietate lungo il collegamento dal casello autostradale a via Berlinguer, sulla stessa via Berlinguer dal predetto collegamento sino alla S.S. 16 e in altre posizioni specificatamente individuate dall'Amministrazione Comunale con apposito atto.

Art. 15 - Obblighi - Vigilanza - Sanzioni

(Modificato dalle varianti n°:4)

Il titolare della SCIA e/o dell'autorizzazione qualora rilasciata da parte degli altri Enti proprietari delle strade e della sede ferroviaria, oltre agli obblighi previsti dall'art. 54 del R. E. del C.d.S., è tenuto a richiedere l'eventuale rinnovo della SCIA e/o dell'autorizzazione prima del 60° giorno antecedente la scadenza.

L'impianto pubblicitario senza SCIA efficace e/o senza autorizzazione in corso di validità è considerato abusivo a tutti gli effetti.

La vigilanza sulla materia disciplinata dal presente regolamento è demandata al personale della P.M. ed a quello degli Uffici Tecnici Comunali (Ed. Privata, e LL.PP. - Viabilità), fatte salve le competenze di altri organi ed enti interessati.

Nel caso in cui l'installazione dei cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari sia stata realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio degli enti proprietari delle strade, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel presente Regolamento, l'agente accertatore predispose il verbale e dispone l'esecuzione degli interventi necessari da eseguirsi a cura dell'ente proprietario che si rivarrà per le spese sul soggetto privato.

I competenti uffici comunali procederanno d'ufficio alla rimozione dei mezzi pubblicitari abusivi, collocati su suolo privato, qualora non vi provvedano direttamente gli obbligati per l'illecito entro il termine di giorni 10 dalla notifica del provvedimento che la prevede (verbale di accertamento della violazione che contenga l'ordine di rimozione o ordinanza sindacale).

Il termine di gg. 10 viene interrotto dall'eventuale richiesta di SCIA e/o di autorizzazione, in sanatoria di cui al successivo comma 14, e decorre nuovamente per intero dalla data di notifica dell'eventuale diniego della stessa.

Le spese sostenute dall'Amministrazione Comunale per la rimozione d'ufficio, compresa la demolizione di eventuali opere murarie, sono addebitate ai responsabili della violazione.

I mezzi pubblicitari rimossi d'ufficio saranno, a cura della Polizia Municipale, sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia e di quanto eventualmente dovuto dall'interessato per imposta, soprattassa ed interessi.

I mezzi pubblicitari rimossi d'ufficio e/o sequestrati saranno depositati presso il Magazzino Comunale o altro luogo appositamente destinato.

Le spese di cui sopra sono determinate in ragione di quelle effettivamente sostenute dall'Amministrazione Comunale per l'adempimento delle operazioni su individuate e comunque per la rimozione, il ripristino dei luoghi, il trasporto e il deposito.

Entro e non oltre il termine di gg. 60 dalla notifica dell'atto di sequestro, l'interessato potrà richiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento (o fidejussione) di una somma pari all'importo dovuto per rimozione e custodia maggiorato del 50%, a titolo di cauzione. In caso di mancato ritiro del materiale sequestrato nel suddetto termine, si procederà alla riscossione coattiva del debito insoddisfatto.

Chiunque viola le disposizioni:

- del presente Regolamento inoltre è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma stabilita dall'art. 23 comma 11 del Nuovo Codice della strada;
- del "*Piano della luce e relative Schede tecniche*" di cui all'ALLEGATO L/Lbis alla *parte seconda* del RUE ed in particolare, se ed in quanto dovute, quelle contenute nella Terza direttiva per l'applicazione dell'art. 2 della Legge regionale 29 settembre 2003, n. 19 recante: "*Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico*" di cui alla Deliberazione della G. R. n. 1732 del 12/11/2015, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma stabilita dall'art. 6 comma 1 della L.R. n. 19/2003.

Chiunque viola le prescrizioni contenute nella SCIA e/o nell'autorizzazione, inoltre è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma stabilita dall'art. 23 comma 12 del Nuovo Codice della strada.

Per i mezzi pubblicitari non autorizzati, ma conformi alle normative vigenti, l'interessato potrà, secondo i casi, richiedere l'autorizzazione e/o presentare la SCIA, in sanatoria. In tal caso sarà applicata la sanzione prevista dal comma 11° dell'art. 23 del Codice della strada.

Le predette SCIA e/o autorizzazione, in sanatoria dovranno essere presentate nei modi previsti dall'art. 4 del presente Regolamento, allegando alle stesse, la ricevuta del versamento che attesti il pagamento della sanzione e nel caso dell'autorizzazione, prima del rilascio del provvedimento stesso.

Art. 16 - Autorizzazioni e SCIA in deroga

L'amministrazione comunale con delibera del Consiglio Comunale si riserva di valutare nell'esclusivo interesse dell'Ente, la possibilità di derogare alle norme del presente regolamento.

La deliberazione che approva l'autorizzazione e/o la SCIA, in deroga deve evidenziare, in modo ineludibile, l'interesse dell'Ente.